

**D.M. 08-10-1996, n. 622 Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale**

**Preambolo**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](#);

Vista la [legge 9 maggio 1989, n. 168](#);

Vista la [legge 12 febbraio 1992, n. 183](#), relativa a "Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali";

Visto l'[articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Vista la [legge 8 dicembre 1956, n. 1378](#);

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con [decreto ministeriale 9 settembre 1957](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 luglio 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#) (nota n. 1686/III.6/96 del 17 luglio 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

1. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale ciascuna commissione è nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Essa è composta dal presidente scelto da una terna di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo, proposta dal rettore dell'università sede di esame e da quattro membri da scegliere da quattro terne designate dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo ed a riposo;
  - b) professionisti iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali con non meno di dieci anni di lodevole esercizio professionale;
  - c) magistrati di corte d'appello e di cassazione;
  - d) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze;
  - e) direttori di ragioneria provinciale;
  - f) dirigenti amministrativi di imprese industriali, commerciali, bancarie, assicurative e di servizi.
3. Il rettore e l'ordine professionale competenti forniranno altresì rispettivamente una terna per la scelta del presidente supplente e due terne per la scelta dei membri supplenti.

## **Art. 2.**

1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale consistono in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:
  - a) materie aziendali:
    - 1) ragioneria generale ed applicata;
    - 2) revisione aziendale;
    - 3) tecnica industriale e commerciale;
    - 4) tecnica bancaria;
    - 5) tecnica professionale;
    - 6) finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari);
  - b) materie giuridiche:
    - 1) diritto privato;
    - 2) diritto commerciale;
    - 3) diritto fallimentare;
    - 4) diritto tributario;
    - 5) elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
3. La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura dei temi.
5. Per gli elaborati delle prove scritte dovrà essere garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata.
6. La prova orale è diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e delle sue capacità di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte:
  - 1) informatica;
  - 2) sistemi informativi;
  - 3) economia politica;
  - 4) matematica;
  - 5) statistica.
7. L'accertamento della conoscenza di questo ultimo gruppo di materie dovrà essere limitato alle esigenze della professione di ragioniere e perito commerciale ed a quelle del controllo sulla contabilità e sui bilanci.
8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato la prova scritta conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.
9. La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti.

## **Art. 3.**

1. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento agli esami di Stato approvato con [decreto ministeriale 9 settembre 1957](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.